

Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima

di Pasquale Viola

Abstract: *Constitutionalising environment and the climate: legal systems' adaptation and epistemological autonomy* - Legal measures to cope with environmental degradation and the effects of anthropogenic climate change, whether they are avant-garde, flexible or rigid, are largely based on stratified theoretical structures – including those promoted within scholarly approaches –, and this factual state fosters to questioning the authentic adaptive aptitudes of legal systems, which would be able to engage with the aftermaths deriving from the application of new methodologies. Starting from these considerations and moving within four fields of investigation under a comparative key (international and supranational, constitutional law, domestic legislation and jurisprudence), the article sets out the “points of contact” between the development of the constitutionalisation of the environment and recent attempts in defining a legal space devoted to climate issues and concerns.

Keywords: Anthropogenic climate change; comparative public law; climate constitutionalism; environmental constitutionalism.

439

1. Introduzione

Il diritto ambientale comprende istituti giuridici eterogenei e con diverse “attitudini”, in particolar modo se si confrontano gli elementi teorici – peraltro legati alle questioni etiche – e quelli pratici¹. Risulta quantomeno problematico, quindi, determinare il contenuto del ‘diritto ambientale’, e queste difficoltà emergono con maggiore forza quando si analizzano ordinamenti diversi nel tempo e nello spazio. Inoltre, il pragmatismo di alcune misure politico-giuridiche in risposta a eventi contingenti non ha prodotto una fase costitutiva iniziale di ciò che può essere inteso come “diritto ambientale contemporaneo”, ma una sorta di proto-legislazione ambientale che, per convenzione, solo a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo ha assunto i tratti di ciò che intendiamo oggi per ambientalismo e per diritto ambientale contemporanei². Secondo Richard

¹ R.J. Lazarus, *The Making of Environmental Law*, 2nd ed., Chicago, 2004. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia a D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022.

² D. Tarlock, *Environmental Law: Then and Now*, in *Chicago-Kent College of Law*, 32, 1, 2010, 1.

Lazarus, infatti, «l'ambientalismo moderno è ampiamente considerato come il prodotto dei mitici e radicali anni Sessanta (1965-1973)»³, che dall'attività della società civile porterà, in ambito scientifico, alla definizione di una branca giuridica corrispondente, caratterizzata da una propria autonomia epistemologica⁴.

Gli attuali interventi politico-giuridici in questioni legate al cambiamento climatico antropogenico, se analizzati in termini comparatistici, possono essere inclusi in un insieme recente ma particolarmente vasto di misure aventi diversa natura. Se, da un lato, l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha fornito analisi e traiettorie efficaci di intervento⁵, dall'altro, dopo circa tre decenni di attività ancora si impone con forza la necessità di avere o, quantomeno, di definire in termini giuridici un (per alcuni ipotetico) diritto climatico o dei cambiamenti climatici⁶. Guardando, poi, ai connotati oggettivi dell'attività giuridica relativa al cambiamento climatico antropogenico, sorgono alcuni profili di dibattito, fra i quali assume rilievo il se, ed eventualmente con quale estensione, le questioni climatiche rientrano nell'orbita del diritto ambientale (per essere, poi, da quest'ultimo parzialmente assorbite). Diversamente, si potrebbe privilegiare una impostazione che vede le questioni giuridiche legate all'ambiente e al clima come funzionali o, addirittura, "serventi" in modo reciproco (e, in parte, biunivoco). Peraltro, pensare a una totale scissione dei due ambiti – per quanto ciò sia auspicabile o persino professato in termini analitici – appare prematuro, se non una pura decisione in termini stipulativi.

Muovendo dalle precedenti considerazioni, l'articolo intende ricostruire per grandi linee il percorso che ha portato all'affermarsi del 'diritto ambientale contemporaneo' e di un "ipotetico" diritto del cambiamento climatico antropogenico, al fine di promuovere un'ipotesi di natura comparatistica relativa alle capacità adattive degli ordinamenti giuridici. Data la complessità della ricostruzione in termini – anche – storici, lo sviluppo argomentativo dei due paragrafi seguenti è impostato in base a uno schema semplificato che organizza elementi paradigmatici in quattro spazi descrittivi e/o di indagine: 1) internazionale e sovranazionale, 2) costituzionale (comparato), 3) nazionale, 4) sistemi di giustizia e giurisprudenza.

³ Ivi, 3.

⁴ Sul passaggio dall'ambientalismo' all'ambientale' e sull'importanza delle attività promosse dalla società civile negli anni Sessanta e Settanta: R.J. Lazarus, *The Making of Environmental Law*, cit. Nel definire i fenomeni associativi promossi dalla società civile, Richard Lazarus fa riferimento a un "movement without roots". Per ulteriori approfondimenti sul tema: R. Gottlieb, *Forcing the Spring: The Transformation of the American Environmental Movement*, Washington, 2005; R.N.L. Andrews, *Managing the Environment, Managing Ourselves: A History of American Environmental Policy*, New Haven, 2006.

⁵ Vd. *infra*.

⁶ Pur impiegando diverse costruzioni linguistiche riguardanti i fenomeni climatici, ci si riferisce al cambiamento climatico antropogenico in corso. Anche a livello globale, non si riscontra convergenza e univocità nel definire l'insieme delle misure giuridiche relative al cambiamento climatico antropogenico, pertanto, il testo impiega differenti formulazioni.

2. Lo sviluppo del diritto ambientale contemporaneo. Cenni

Rintracciare le origini del diritto ambientale contemporaneo implica un'indagine circa la nascita dell'esigenza, su scala globale, di una pianificazione razionale delle risposte al degrado ambientale, al fine di dotare gli stati con strumenti giuridici efficaci per far fronte al deterioramento degli ecosistemi⁷. A tal proposito, la Conferenza di Stoccolma del 1972 può essere considerata come il primo passo politico-giuridico, in quanto lo scopo principale della Conferenza era, infatti, di

[to] provide a framework for the comprehensive consideration within the United Nations of the problems of the human environment in order to focus the attention of governments and public opinion on the importance and urgency of this question and also to identify those aspects of it that can only or best be solved through international cooperation and agreement.⁸

Come richiamato dal documento preliminare del Preparatory Committee (UN Doc. A/CONF.48/PC.17), la Conferenza di Stoccolma concepì una sintesi fra le posizioni che erano più inclini a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali e le parti il cui obiettivo era definire specifiche azioni a livello nazionale e sovranazionale⁹. Nonostante i connotati antropocentrici della Dichiarazione¹⁰ e l'«agglomerato»¹¹ di valori morali e di diritti civili e politici, anche in virtù del contesto socio-culturale in cui è maturata, la Conferenza rimane pur sempre un punto di snodo fondamentale nella costruzione del diritto ambientale contemporaneo.

Tra il livello internazionale e quello nazionale possiamo ricordare gli sforzi dell'Unione Europea nel fornire un quadro giuridico efficace che si basa su politiche, regolamenti e direttive che contribuiscono a dimostrare questo tipo di impegno¹², mentre il crescente *corpus* nazionale di normative

⁷ UN General Assembly Resolution 2398 (XXIII), 3 dicembre 1968. Nonostante la partecipazione dei delegati di 113 paesi, l'Unione Sovietica, Cuba, Albania e altri paesi socialisti (ad esclusione della Cina) non presero parte all'evento. Office of Public Information, *Yearbook of the United Nations 1968*, UN, New York, 1971. Vd. anche A.C. Kiss, J.D. Sicault, *La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972)*, in *Annuaire Français de Droit International* 18, 1972, 603.

⁸ UN General Assembly Resolution 2398, *Problems of the Human Environment*, A/RES/2398(XXIII), 3 dicembre 1968. Vd. D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver-Toronto, 2012.

⁹ Vd. P. Sands, P. Galizzi (eds), *Documents in International Environmental Law*, Cambridge, 2004.

¹⁰ La prospettiva antropocentrica appare in modo chiaro dall'affermazione «Man is both creature and moulder of his environment» o dalla lettera del quinto principio «The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind».

¹¹ A.C. Kiss, J.D. Sicault, *La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972)*, cit.; secondo gli autori, il nucleo eterogeneo dei principi rappresenta un tentativo di trovare una base ideologica per le questioni ambientali (612).

¹² Si pensi ad alcuni ambiti in cui l'intervento dell'UE ha favorito l'espansione della disciplina – e della materia – ambientale all'interno degli stati membri: Natura 2000 e i risultati in merito alle *policies* di conservazione e ripristino, EIAs, informazione e

è evidenziato dal ruolo che i temi ambientali stanno acquisendo all'interno delle costituzioni. A tal fine, se assumiamo che il diritto ambientale sia basato su principi¹³, lo spazio giuridico adeguato per soddisfare questa caratteristica – risultato di un'esigenza – è quello costituzionale. Escludendo i paesi senza costituzione scritta, attualmente ci sono riferimenti all'ambiente nelle costituzioni di 156 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite, mentre se ne contavano appena 40 nel 1989¹⁴, con una tendenza crescente a riconoscere diritti e doveri, a differenza di una precedente impostazione, prevalentemente culturale, che riferiva tale genere di disposizioni soprattutto alla gestione delle risorse naturali e all'espropriazione o all'attribuzione di poteri in contesti sia federali che regionali¹⁵. Questi approcci hanno favorito risposte avanguardistiche alle questioni ambientali di livello costituzionale, come avvenuto in merito alla personalità giuridica della Natura e delle entità naturali. Si pensi, a tal proposito, alla Costituzione dell'Ecuador del 2007, che “celebra” la Natura o Pachamama (Madre Terra), «di cui facciamo parte e che è vitale per la nostra esistenza», mentre all'art. 71 si chiarisce che «Pachamama, dove la vita si riproduce e si manifesta, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi»¹⁶. Altro esempio della crescente attenzione, di livello costituzionale, verso i temi ambientali è la recente riforma della costituzione italiana¹⁷, che ha aggiunto all'art. 9 il comma «Tutela l'ambiente, la

partecipazione, responsabilità, requisiti di autorizzazione, sistemi di gestione ambientale, efficienza energetica, qualità dell'aria, protezione del suolo e gestione delle acque sotterranee. S. Kingston et al., *European Environmental Law*, Cambridge, 2017. Vd. anche G. Cordini (a cura di), *L'Europa e l'ambiente*, Napoli, 2021.

¹³ N. de Sadeleer, *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*, 2nd ed., Oxford, 2020; D. Amirante, *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, 2006; P. Sands et al., *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2018.

¹⁴ D. Amirante, *Del Estado de derecho ambiental al Estado del Antropoceno: una mirada a la historia del constitucionalismo medioambiental*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 28, 2020, 1. Cfr. Id., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit.

¹⁵ Vd. Costituzione di Malta (art. 37), Costituzione delle Mauritius (art. 8).

¹⁶ Oltre al riconoscimento giuridico dei diritti della Natura, la legge fondamentale dell'Ecuador stabilisce che tutte le persone, comunità e nazioni possono favorire l'intervento delle autorità pubbliche per l'attuazione e l'applicazione di tali clausole. Particolarmente interessante per il dibattito giuridico è l'art. 72, che attribuisce alla Natura il diritto al ripristino e l'obbligo per lo stato e le persone di risarcire individui o comunità per i danni che hanno causato ai sistemi naturali da cui dipendono. Altre norme di particolare rilievo sono quelle relative all'obbligo, in capo allo stato, di adottare misure restrittive e/o preventive in merito alla distruzione degli ecosistemi, all'estinzione delle specie e ai cicli naturali. Sul punto E. Gudynas, *La ecología política del giro biocéntrico en la nueva constitución de Ecuador*, in *Revista Estudios Sociales* 32, 2009, 35. Per quanto concerne le questioni legate al *loss and damage* in materia ambientale: B. Pozzo, V. Jacometti (eds), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, Cambridge, 2021.

¹⁷ L. cost. 1/2022. Si è preferito accennare in modo cursorio alla riforma del 2022, in quanto un esame approfondito in termini interpretativi, sistematici e dottrinali – nonché comparatistici – avrebbe deviato lo sviluppo argomentativo del presente articolo. Vd. nota 20, *infra*.

biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», e inciso profondamente sui contenuti dell'art. 41. Ad oggi, infatti, l'art. 41 co. 2 individua il danno ambientale come un ulteriore limite all'iniziativa economica privata rispetto alla precedente formulazione, mentre il terzo comma sancisce che «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Le considerazioni riguardanti la suindicata riforma del testo costituzionale italiano sono state alquanto eterogenee, passando da ipotesi circa la sua inutilità manifesta e pericolosità latente¹⁸, ad altre in cui è valutata come importante e innovativa, ma in parte “inappagante” nella sua formulazione¹⁹. Sempre con tono relativamente critico, altri hanno espresso la scarsa attenzione dei giuristi e del legislatore italiani verso un fenomeno globale già compiuto, in quanto la riforma stessa è arrivata «in grave ritardo rispetto all'affermazione ormai diffusa a livello mondiale di una consapevolezza sulla centralità dei temi ambientali non solo ai fini dello sviluppo sostenibile [...], ma rispetto alla stessa idea di società, e di persona umana più in generale»²⁰.

¹⁸ G. di Plinio, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 16, 2021, pp. 1-8; T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, 16, 2021, 1-4. Per ulteriori considerazioni si rinvia alla sezione monografica “Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere”, *federalismi.it*, 16, 2021: L. Casseti, *Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?*, 1-7; A.L. de Cesaris, *Ambiente e Costituzione*, 1-4; I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, 1-5; F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, 1-5. Cfr. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 285-314; Id., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 127-154; R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 13, 2022, 186-212; M. Greco, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2021, 281-299; E. Buono, *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene* (in corso di pubblicazione).

¹⁹ R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 11, 2022, 1-8; Id., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 1, 2022, 7-26; E. Mostacci, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41*, in *DPCE Online*, 52, 2, 2022, 1123-1133; D. Amirante, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 2022, 5-14; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in 'negativo'*, in *Il diritto dell'economia*, 68, 107, 2022, 15-30.

²⁰ D. Amirante, *“Verde a metà”: la travagliata ascesa dell'ambiente nella Costituzione italiana* (in corso di pubblicazione). Come chiarito da Domenico Amirante in una recente intervista, l'innovatività su cui si sofferma Enzo Cheli (nella medesima trasmissione) è innegabile se si osserva la riforma “dall'interno”, ossia da una prospettiva circoscritta all'ordinamento italiano, mentre il discorso cambia completamente se la valutazione è effettuata “dall'esterno”, cioè da un panorama propriamente comparatistico che, pur riconoscendone l'importanza, allo stesso tempo ne dimostra il ritardo dovuto a un “percorso accidentato” che il costituzionalismo ambientale italiano ha dovuto affrontare. D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, cit.; *‘Quale diritto costituzionale a difesa dell'ambiente?’ Presentazione del*

Per quanto riguarda la legislazione nazionale di livello subcostituzionale, si pensi al caso boliviano della *Ley de derechos de la Madre Tierra* n. 71/2010, la cui *ratio* è di «reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos»²¹ o all'esempio avanguardistico del neozelandese Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, che all'art. 14 riconosce a un ente naturale «tutti i diritti, poteri, doveri e responsabilità di una persona giuridica»²².

In particolar modo all'interno dagli ordinamenti di *common law* e misti, le corti e i tribunali hanno contribuito a plasmare il diritto ambientale come lo intendiamo e percepiamo attualmente. In tal senso, l'istituzione di organi giurisdizionali specializzati ha determinato un avanzamento nel campo giuridico ambientale, e diversi sistemi di giustizia hanno adottato soluzioni specifiche in base al proprio ordinamento, in tal modo rivelando una crescente tendenza globale nell'istituzione di corti e tribunali ambientali specializzati (*Environmental Courts and Tribunals* – ECTs). Secondo lo studio condotto da George Pring e Catherine Pring per il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente²³, già nel 2012 erano stati istituiti più di 1200 ECTs in 44 paesi, a livello statale, regionale, provinciale e locale. La ragione di questa espansione del giudiziario potrebbe essere spiegata sulla base del fatto che

often the executive powers, unable to enforce the law, tend to successfully abdicate their responsibilities to the judiciary, regardless of the effectiveness of the penalties concerning environmental infringements, crimes, and the level of expertise of the judicial bodies concerned.²⁴

In termini di modelli di giustizia, il Report pubblicato recentemente dall'UNEP ha richiamato la classificazione dei tribunali ambientali del 2016 in a) Operationally Independent Environmental Tribunal, b) Decisionally Independent Environmental Tribunal, c) Captive Environmental Tribunal, mentre ha rielaborato i modelli relativi alle corti, definendo quattro ideal-

libro di Domenico Amirante “Costituzionalismo ambientale” (il Mulino), Radio Radicale, trasmissione del 23 gennaio 2023, ore 16:00, disponibile al seguente link: <https://www.radioradicale.it/>.

²¹ Art. 1: La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. L'art. 3 definisce Madre Tierra come «el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos».

²² E.L. O'Donnell, J. Talbot-Jones, *Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India*, in *Ecology and Society*, 23, 1, 2018, 7. Vd. anche R. Louvin, *Aqua Aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico*, Torino, 2018.

²³ G. Pring, C. Pring, *Environmental Courts & Tribunals*, Nairobi, 2016. Cfr. D. Amirante, *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in *Pace Environmental Law Review*, 29, 2, 2012, 441; C. Warnock, *Environmental Courts and Tribunals: Powers, Integrity and the Search for Legitimacy*, Oxford, 2020.

²⁴ D. Amirante, *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, cit., 442.

tipi: 1) Operationally Independent Environmental Courts, 2) Decisionally Independent Environmental Courts, 3) Mix of law-trained and science-trained judges, in cui rileva l'aspetto multidisciplinare in fase decisoria, 4) General Court Judges Assigned Environmental Cases. Ai quattro ideal-tipi appena richiamati è stata aggiunta una ulteriore figura denominata “*alternative approach*”, in cui le corti si avvalgono della consulenza di autorità tecnico-scientifiche per la valutazione di singole questioni²⁵. Entrambe le classificazioni si basano sulla progressiva indipendenza decisoria dell'organo giudicante, la collocazione – e, quindi, l'autonomia – all'interno del sistema di giustizia, la materia relativamente circoscritta.

Da sistemi “timidi” di giustizia ambientale²⁶ (come nel caso italiano, riconducibile al quarto modello) a esempi più efficaci (come il National Green Tribunal of India o il New South Wales Land and Environment Court)²⁷, in uno spazio che oscilla fra il conservatorismo e il progressismo quantomeno in termini di struttura, giurisdizione e competenza, ad oggi occupa uno spazio importante l'attivismo giudiziario, come nel caso della sentenza T-622/16 della Corte costituzionale colombiana, che ha riconosciuto «*al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas*»²⁸, anche istituendo la «comisión de guardianes del río Atrato».²⁹

Per quanto riguarda gli aspetti cronologici, è possibile richiamare la tesi di Richard Lazarus, secondo cui lo sviluppo della disciplina del diritto ambientale può essere suddiviso in tre fasi relative a periodi specifici: 1) “*Building a Road*” (anni '70); 2) “*Expanding the Road*” (anni '80); 3) “*Maintaining the Road*” (anni '90). Secondo l'autore, tuttavia, dal duemila in poi il diritto ambientale sta subendo un «processo di invecchiamento [che] ha indebitamente ossidato i necessari processi legislativi»³⁰, al punto da considerare questo fenomeno una sorta di “artrite verde” che ha impedito «al diritto ambientale di evolversi sempre come dovrebbe»³¹.

3. Verso un diritto del cambiamento climatico antropogenico

²⁵ Un esempio di “*alternative approach*” è lo Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB), ossia l'attuale Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen olandese. UNEP, *Environmental Courts and Tribunals – 2021: A Guide for Policy Makers*, Nairobi, 2022.

²⁶ Cfr. D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, cit.; Id., *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, cit.

²⁷ Per ulteriori approfondimenti sul tema: G.N. Gill, *Environmental Justice in India: The National Green Tribunal*, London-New York, 2016; P.G.D. Chakrabarti, N. Srivastava, *Green Federalism: Experiences and Practices*, New Delhi, 2015.

²⁸ Sentencia T-622/16, Corte Constitucional de Colombia.

²⁹ Ibid. Vd. L.F. Guzmán Jiménez, *Análisis de efectividad de la sentencia T-622/16 ¿Sentencia estructural- dialógica?*, in *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, 15, 49, 2022, 213.

³⁰ R.J. Lazarus, *The Making of Environmental Law*, cit., 168.

³¹ Ibid. Cfr. D. Butt, *Law, Governance, and the Ecological Ethos*, in S.M. Gardiner (ed.), *The Oxford Handbook of Environmental Ethics*, Oxford, 2016, 51.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mediante la Risoluzione 43/53 del 6 dicembre 1988³², riconobbe definitivamente la «necessità di ulteriori ricerche e studi scientifici su tutte le fonti e le cause del cambiamento climatico». La risposta a questa precisa istanza è diventata uno degli obiettivi principali dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e del Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), che hanno favorito la costituzione dell'IPCC, un team coordinato di esperti per valutare, revisionare e fornire pareri in merito alle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici e all'impatto di questi fenomeni in termini sociali ed economici, anche al fine di fornire potenziali strategie politico-giuridiche efficaci. Per dare risposta alle richieste della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), dei governi nazionali e/o delle organizzazioni internazionali, ad oggi l'IPCC ha pubblicato numerosi report, ritenuti fra i più autorevoli risultati scientifici riguardanti il cambiamento climatico antropogenico, fornendo solide basi metodologiche per interventi futuri.

Circa le fonti in ambito internazionale, nei tre decenni successivi alla Conferenza di Stoccolma, numerosi accordi internazionali sponsorizzati dalle Nazioni Unite sono stati firmati e ratificati, molti dei quali hanno fornito una base politico-giuridica agli ordinamenti nazionali per adottare misure specifiche con l'obiettivo di limitare l'impatto antropico sull'ambiente³³. In riferimento alle politiche e alle *soft-laws*, nonostante il “*truism*”, la palese inefficacia e le difficoltà nelle trattative per stabilire strumenti giuridici vincolanti³⁴, nel 1985 il regime sulla protezione dello strato di ozono ha mostrato segni di efficacia³⁵. Un altro passo importante è stato compiuto attraverso la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, organizzata nell'ambito della UNFCCC³⁶. Quest'ultima, redatta nel 1992 ed entrata in vigore nel 1994³⁷, mira a limitare le concentrazioni di gas a effetto

³² UN General Assembly Resolution 43/53, *Protection of global climate for present and future generations of mankind*, A/RES/43/53 (6 dicembre 1988).

³³ A.O. Adede, *The Treaty System from Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992)*, in *Pace Environmental Law Review*, 13, 1, 1995, 33. Per alcuni profili critici si rinvia a G. Cordini, A. Postiglione (a cura di), *La governance globale dell'ambiente. Incontro scientifico a Roma presso la sede della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)*, Roma, 2018.

³⁴ B. Meyer, *The International Law on Climate Change*, Cambridge, 2018.

³⁵ Si pensi alla Convenzione di Vienna riguardante la protezione dello strato di ozono (22 marzo 1985); al Protocollo di Montreal (16 settembre 1987) sulle sostanze che incidono sullo strato di ozono e ai relativi protocolli (Londra 1990, Copenhagen 1992, Montreal 1997, Beijing 1999, Kigali 2016). Cf. P.H. Sand, *Protecting the Ozone Layer: the Vienna Convention is adopted*, in *Environment Science and Policy for Sustainable Development*, 27, 5, 1985, 18; S.O. Andersen, K. Madhava Sarma, *Protecting the Ozone Layer: The United Nations History*, London, 2002.

³⁶ La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici è una “Rio Convention” aperta per la firma al Summit di Rio del 1992 ed è strettamente connessa alla UN Convention on Biological Diversity e alla UN Convention to Combat Desertification – <https://unfccc.int/> (ult. acc. gennaio 2023).

³⁷ La Convenzione richiama la Dichiarazione del 1972 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, in tal modo sottolineandone il ruolo centrale e gli effetti che quell'evento ancora produce.

serra nell'atmosfera, regolando le interferenze dell'attività antropica sul sistema climatico, al fine di favorire la resilienza naturale degli ecosistemi e le esigenze di uno sviluppo sostenibile³⁸. Va rilevato, inoltre, che l'Accordo di Parigi del 2015 è uno dei risultati delle attività promosse dalla UNFCCC³⁹.

Per quanto riguarda l'ambito sovranazionale, quello dell'Unione Europea può essere ritenuto un caso paradigmatico per l'impegno con cui sta affrontando le questioni legate al clima, sia per l'attività svolta all'interno dei negoziati internazionali che nella creazione di una base giuridica ed economica adeguata, peraltro in stretta connessione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030⁴⁰. A tal fine, basti pensare che l'UE sta attuando una serie di iniziative che porterebbero l'Europa a diventare il primo continente a zero emissioni entro il 2050. Lo strumento principale per questa inversione di tendenza è il Green Deal⁴¹, ossia un piano di azione che, come espressamente affermato dalla Commissione, si concentrerà su tre punti cruciali: 1) inversione dei paradigmi economici; 2)

³⁸ Gli obiettivi della UNFCCC riguardano, in via principale, quattro campi o tipologie di azione: mitigazione, adattamento, *loss and damage*, cooperazione internazionale. Dalla ratifica della Convenzione si sono tenute 27 Conferenze delle Parti (Conferences of the Parties – COP) e, nonostante le difficoltà dei negoziati per raggiungere accordi vincolanti per gli stati e i malumori di alcuni paesi in via di sviluppo, le COP hanno ottenuto importanti successi, come è avvenuto per il Protocollo di Kyoto (COP 3, 1997), gli Accordi di Cancún (COP 16, 2010) e l'Accordo di Parigi (COP 21, 2015).

³⁹ Non è possibile, qui, approfondire il discorso sull'Accordo di Parigi del 2015, che sta man mano assumendo un ruolo centrale anche nelle dinamiche giuridiche interne dei singoli paesi, con particolare riguardo alla fase di definizione delle politiche climatiche e della relativa legislazione, nonché ai recenti sviluppi circa il contenzioso climatico. In merito alla natura giuridica e al contenuto dell'Accordo di Parigi si rinvia a B.J. Preston, *The Influence of the Paris Agreement on Climate Litigation: Legal Obligations and Norms (Part I)*, in 33 *J Environ Law*, 1, 2021, 1; D. Bodansky, *The Legal Character of the Paris Agreement*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 25, 2, 2016, 142; T. Fraser, *A comparative architectural analysis of the 1997 Kyoto Protocol and the 2015 Paris Agreement and other ways to counter environmental 'ratification fatigue'*, in V. Popovski (ed.), *The Implementation of the Paris Agreement on Climate Change*, 2018, 42; D. Klein et al. (eds), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford, 2017; G. van Calster, L. Reins (eds), *The Paris Agreement on Climate Change: A Commentary*, Cheltenham, 2021. Per quanto concerne gli sviluppi recenti del diritto ambientale internazionale, cfr. L. Rajamani, J. Peel, *International Environmental Law: Changing Context, Emerging Trends, and Expanding Frontiers*, in Id. (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2021, 1.

⁴⁰ <https://sustainabledevelopment.un.org/> (ult. acc. gennaio 2023). Vd. anche D. Griggs et al., *Sustainable development goals for people and planet*, in *Nature* 495, 2013, 305; D. Le Blanc, *Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets*, in *Sustainable Development*, 3, 23, 2015, 176; S. Fukuda-Parr, B. Muchhala, *The Southern origins of sustainable development goals: ideas, actors, aspirations*, in *World Development*, 126, 2020, 1.

⁴¹ COM (2019) 640 "Annex to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal". Vd. anche https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en (ult. acc. gennaio 2023). Cfr. P. Viola, *La contribución científica del Intergovernmental Panel on Climate Change al Pacto Verde Europeo: introducción a la European Climate Law*, in *A&C – Revista de Direito administrativo & Constitucional*, 20, 2020, 57-70.

miglioramento della salute e della qualità della vita; 3) protezione dell'ambiente⁴².

Circa lo spazio giuridico nazionale, possiamo fare riferimento alle costituzioni per valutare le condizioni dell'attuale interesse verso le questioni climatiche. Ad oggi, quattordici costituzioni menzionano il clima nelle parti riguardanti il suolo e le obbligazioni statali, alcune costituzioni citano espressamente il concetto di 'cambiamento climatico', come nel caso di Ecuador (2008), Vietnam (2013), Repubblica Dominicana (2015), Zambia (2016), Tailandia (2017) e Cuba (2019)⁴³. Per quanto riguarda le misure di resilienza/reattività, la Costituzione dell'Ecuador fa riferimento alla mitigazione⁴⁴, mentre la Costituzione dominicana include il concetto di adattamento⁴⁵.

La legislazione nazionale e locale presenta confini indefiniti, in quanto il clima – come fenomeno – non ammette partizioni, classificazioni o confini arbitrari, portando così a due effetti teorici, ma con ricadute pratiche evidenti: 1) risulta alquanto difficile, se non impossibile, trovare (o definire) aree giuridiche che non possono essere ricondotte alle questioni legate al clima; 2) discipline giuridiche specifiche sono state modellate sulla base di fenomeni caratteristici legati al clima. A questo proposito, i dati raccolti dal Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment possono fornire elementi che chiariscono le due ipotesi precedenti: negli ultimi 30 anni si contano 2914 misure politico-giuridiche⁴⁶, la cui natura è particolarmente ampia e include, solo per citarne alcuni, aspetti relativi ad agricoltura, edilizia, zone costiere, economia, energia, salute, industria, uso del suolo, silvicoltura, sviluppo sociale, turismo, trasporti, urbanistica, rifiuti

⁴² COM (2020) 80, 2020/0036 (COD). La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e le riforme del regolamento (UE) 2018/1999, trova la sua base giuridica negli articoli 191 e 192 § 1 TFUE, con l'obiettivo di garantire il coinvolgimento dell'Unione al fine di "preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente", nonché di "promuovere misure di livello internazionale per fronteggiare i problemi regionali e globali, e in particolare combattere i cambiamenti climatici". COM (2020) 80, 2020/0036 (COD), 4 e 13.

⁴³ Circa l'ipotesi di un costituzionalismo climatico vd. P. Viola, *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Cham, 2022; N.S. Ghaleigh, J. Setzer, A. Welikala, *The Complexities of Comparative Climate Constitutionalism*, University of Edinburgh School of Law Research Paper Series, 6, 2022. Per alcune considerazioni sul costituzionalismo ambientale italiano e le questioni climatiche (anche in chiave comparata) si rinvia a F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in DPCE Online, 52, 2, 1085-1110.

⁴⁴ Art. 414, Costituzione dell'Ecuador: El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

⁴⁵ Art. 194, Costituzione della Repubblica Dominicana: Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático.

⁴⁶ The London School of Economics and Political Science, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment: <https://climate-laws.org/> (ult. acc. gennaio 2023).

e gestione dei corpi idrici. Questi spazi giuridici sono direttamente influenzati dagli sviluppi esterni relativi ai cambiamenti climatici o dalle attività climalteranti praticate nei rispettivi ambiti, mentre una vasta letteratura giuridica sta approfondendo il legame fra cambiamento climatico e questioni di genere, diritti umani, comunicazione, media, paesaggio, tradizioni autoctone⁴⁷. Questa è più che una prova del ruolo di primo piano che il clima sta assumendo nei singoli ordinamenti, in cui si scopre uno spazio non ancora ben definito in cui si collocano comportamenti umani climalteranti e diritto⁴⁸.

Per quanto riguarda la giurisprudenza e l'attività di corti e tribunali, alcuni casi recenti⁴⁹ hanno assunto particolare rilevanza. Dal *leading case* del 2019 *Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands*⁵⁰ ad oggi si contano più di duecento procedimenti riguardanti attività connesse al clima⁵¹. Ad esempio, il tribunale di primo grado di Bruxelles (sezione civile), nel giudizio *VZW Klimaatzaak e altri v. Regno del Belgio e altri*, ha impostato la decisione su quanto preventivamente emerso dal caso Urgenda, sottolineando

⁴⁷ Sulle questioni di genere legate alla crisi climatica: F. Denton, *Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter?*, in *Gender & Development*, 10, 2, 2002, 10; S. Arora-Jonsson, *Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change*, in *Global Environmental Change*, 21, 2011, 744. Circa il rapporto fra media e politiche ambientali: W. Leal Filho et al. (eds), *Handbook of Climate Change Communication*, Voll. 1 e 2, Cham, 2018; W. Leal Filho et al. (eds), *Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences*, Cham, 2019; C. Roser-Renouf et al., *Communication for a sustainable climate*, in D.M. Konisky (ed.), *Handbook of U.S. Environmental Policy*, Cheltenham, 2020, 342. Sul concetto di 'paesaggio' e le sue implicazioni in campo ambientale e climatico: P. Guzman et al., *Monitoring Climate Change in World Heritage Properties: Evaluating Landscape-Based Approach in the State of Conservation System*, in *Climate*, 8, 3, 2020, 1. Per quanto concerne la Traditional Ecological Knowledge vd. D. Ludwig, P. Macnaghten, *Traditional ecological knowledge in innovation governance: a framework for responsible and just innovation*, in *Journal of Responsible Innovation*, 7, 1, 2020, 26-44; N. Hosen et al., *Adaptation to climate change: does Traditional Ecological Knowledge hold the key?*, in *Sustainability*, 12, 2, 2020, 672.

⁴⁸ In riferimento all'impatto delle azioni umane sul clima, al concetto di Antropocene e al ruolo del diritto vd. P.J. Crutzen, W. Steffen, *How Long Have We Been in the Anthropocene Era? An editorial comment*, in *Climatic Change*, 61, 3, 2003, 251; L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, 2016; D. Amirante, S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions*, London-New York, 2022. Cfr. E. Padoa-Schioppa, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021.

⁴⁹ Il Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (The London School of Economics and Political Science) conta, ad oggi, 2174 *climate litigation cases* – <https://climate-laws.org/> (ult. acc. gennaio 2023).

⁵⁰ Sul punto si rinvia a P. Minnerop, *Integrating the 'duty of care' under the European Convention on Human Rights and the science and law of climate change: the decision of The Hague Court of Appeal in the Urgenda case*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 37, 2019, 149; B. Mayer, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)*, in *Transnational Environmental Law*, 8, 2019, 167; J. Verschuuren, *The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: The Hague Court of Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions*, in *RECIEL*, 28, 2019, 94.

⁵¹ Grantham research Institute – https://climate-laws.org/litigation_cases?case_started_from=2019 (ult. acc. gennaio 2023).

l'inadeguatezza delle politiche climatiche statali, caratterizzate da negligenza e imprudenza⁵². Va chiarito, però, che il tribunale belga non ha condannato lo stato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo le – particolarmente puntuali – pretese dei ricorrenti⁵³, in quanto ciò avrebbe comportato una violazione del principio di separazione dei poteri e la negazione della discrezionalità della pubblica amministrazione. Diversamente, il caso tedesco *Neubauer et al. v. Germania* (Corte costituzionale federale) affronta le responsabilità dello stato secondo un'interpretazione più ampia del diritto costituzionale nazionale alla luce degli obblighi internazionali (come, ad esempio, in riferimento all'Accordo di Parigi). Sul punto, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle misure contenute nella legge federale sulla protezione del clima (Bundesklimaschutzgesetz – KSG), in quanto si assumeva che non rispettassero e non soddisfacessero l'obbligazione, in capo allo stato, di garantire i diritti umani secondo la legge fondamentale tedesca (art. 1 in riferimento alla dignità umana, art. 2 circa il diritto alla vita e all'integrità fisica, art. 20A sulle basi naturali di vita e la responsabilità verso le generazioni future)⁵⁴. Tale tendenza dimostra quanto il contenzioso, nonostante si stia sviluppando all'interno di giurisdizioni nazionali, ricorra a strumenti eterogenei, in particolar modo se si guarda alle fonti (si pensi, ad esempio, alla posizione che gli accordi internazionali occupano negli sviluppi argomentativi delle corti)⁵⁵. Di questa convergenza in atto, l'UNEP ne sottolinea sei elementi ricorrenti: 1) i conflitti sono decisi mediante strumenti forniti dall'ambito internazionale e/o costituzionale, 2) i giudizi sono incentrati sul diritto di accesso agli atti riguardanti il clima e sul *greenwashing* aziendale (sia per quanto concerne il clima che la transizione energetica); 3) in alcuni casi è riconosciuta la responsabilità dei privati⁵⁶; 4) si tende a non accogliere le istanze che garantirebbero l'estrazione dei combustibili fossili; 5) è riconosciuta la responsabilità per mancato

⁵² VZW *Klimaatzaak* e altri v. Regno del Belgio e altri, Corte di Primo grado, 17 giugno 2021, 2015/4585/A.

⁵³ Al fine di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di condannare lo stato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte in territorio belga secondo i seguenti rapporti: 48%/42% rispetto al 1990 entro il 2025; 65%/55% rispetto al 1990 entro il 2030.

⁵⁴ La sentenza è particolarmente densa e offre molti spunti per ulteriori analisi sul ruolo della comunità scientifica internazionale, sulle obbligazioni dello stato derivanti dal diritto internazionale, sulle misure precauzionali nel far fronte al cambiamento climatico antropogenico, sulla responsabilità dello stato per le persone che vivono all'estero (anche per coloro che non sono cittadini), sul divario fra Global North e Global South, ecc. La versione integrale può essere consultata al sito del Bundesverfassungsgericht: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/> (ult. acc. gennaio 2023).

⁵⁵ Vd. C. Beauregard et al., *Climate justice and rights-based litigation in a post-Paris world*, in *Climate Policy*, 21, 5, 2021, 652; B.J. Preston, *The Influence of the Paris Agreement on Climate Litigation: Legal Obligations and Norms (Part I)*, cit.

⁵⁶ Questo paragrafo analizza principalmente la responsabilità degli stati in merito all'inefficacia delle misure per arginare le emissioni antropiche. Per quanto riguarda i giudizi contro privati (persone sia fisiche che giuridiche), quelli pendenti sembrano essere di numero piuttosto modesto (<http://climatecasechart.com/>, ult. acc. ottobre 2022).

adattamento; 6) è sindacata l'attuazione interna delle politiche e della legislazione sul clima⁵⁷.

Utilizzando la stessa metafora impiegata da Richard Lazarus per il diritto ambientale⁵⁸, in riferimento alle misure politico-giuridiche riguardanti le attività antropiche connesse al cambiamento climatico possiamo riconoscere che molto probabilmente ci troviamo ancora nella fase di “*building the road*”, piuttosto che di “*maintaining it*”.

4. Conclusioni. Sistemi giuridici adattivi

L'attuale stato di crisi permanente, sia in ambito socio-economico che ambientale/climatico, impone un nuovo rapporto – o, meglio, unione – fra società e natura⁵⁹, nel quale il diritto trova spazio come “braccio laico” per favorire approcci integrati⁶⁰. Questa forma di complessità rappresenta una delle difficoltà cui deve far fronte un orientamento ecologico integrato «che intenda connettere la dimensione spirituale della vita terrestre con il pragmatismo e l'impegno attivo del mondo materiale»⁶¹, e i sistemi giuridici non sono immuni a questo approccio, in quanto lo spazio giuridico è di per sé un sistema complesso che espone continuamente la sua stessa natura intricata e le sue caratteristiche geo-eco-bio-antropologiche.

Per quanto concerne le capacità adattive degli ordinamenti, anche per sottolineare la necessità di nuovi percorsi interpretativi e l'importanza di un patrimonio metodologico già acquisito, può essere utile evidenziare alcune corrispondenze fra gli sviluppi del diritto ambientale e le misure giuridiche in riferimento al clima: 1) entrambe si fondano sulla presa di coscienza e sulle spinte della società civile⁶², basate essenzialmente su risultati scientifici che il diritto – dapprima internazionale – ha accolto; 2) esiste un'ampia – anche se eterogenea – normativa specifica che risponde agli obiettivi di conservazione e ripristino circa l'ambiente, e di resilienza e reattività per quanto riguarda i cambiamenti climatici; 3) il diritto costituzionale mostra l'importanza crescente del concetto-clima, anche se siamo ancora lontani da una sorta di “costituzionalismo climatico”, mentre il costituzionalismo ambientale è già riconosciuto come fenomeno giuridico esistente (anche se è possibile presupporre che la fase “nascente” di quest'ultimo sia assimilabile a quella in cui versa attualmente il costituzionalismo climatico); 4) se assumiamo che l'adattamento e la mitigazione possano essere “pensati” in termini prescrittivi, sia la legislazione ambientale che quella climatica si basano su principi.

⁵⁷ UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, 2020.

⁵⁸ Vd. § 2; R.J. Lazarus, *The Making of Environmental Law*, cit.

⁵⁹ L. Boff, *Cry of the Earth, Cry of the Poor*, New York, 1997.

⁶⁰ E. Morin, *La méthode, II, La vie de la vie*, Paris, 1980. Cfr. S. Kelly, *Integral ecology and Edgar Morin's Paradigm of Complexity*, in S. Mickey et al. (eds), *The Variety of Integral Ecologies: Nature, Culture, and Knowledge in the Planetary Era*, New York, 2017, 81-101. See also P. Descola, *Par-delà nature et culture*, Paris, 2005.

⁶¹ E. Allison, *The relational spiral of integral ecology*, in S. Mickey et al. (eds), *The Variety of Integral Ecologies: Nature, Culture, and Knowledge in the Planetary Era*, cit., 161.

⁶² R.J. Lazarus, *The Making of Environmental Law*, cit. Vd. anche D. Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Oxford, 2007.

Alcune differenze essenziali fra diritto ambientale e climatico sono, però, da rilevare, in quanto il primo ha ad oggetto, oltre che eventi, principalmente “entità” o “enti” in senso soggettivo, cioè natura, foreste, suolo, corpi idrici, etc., i quali occupano perlopiù uno spazio individuabile e tendenzialmente locale (fatta eccezione per le questioni transnazionali), mentre ciò che riguarda il clima concerne attività che producono gas climalteranti ed è radicato in un fenomeno globale con confini molto ampi e, in termini di giurisdizione, particolarmente sfocati. Inoltre, nel caso del diritto ambientale, il cd. *rights-based approach*, ossia la tendenza a riconoscere posizioni giuridiche soggettive legate a una pretesa, aumenta evidentemente il livello di tutela di questi soggetti, mentre nel caso dei cambiamenti climatici antropogenici, la risposta a un evento globale impone principalmente un dovere di adattamento. Questa osservazione è significativa, e la negazione delle implicazioni epistemologiche nell’evidenziare le differenze tra entità e fenomeno in riferimento all’ambiente e al clima richiama il rifiuto contemporaneo del dibattito tra diritti e doveri, che privilegia i primi, intesi come elemento proprio delle democrazie liberali occidentali, e guarda con sfavore ai doveri⁶³.

Pur considerando, in via preliminare, che alcuni dubbi sorgono circa l’applicazione di un “approccio flessibile” per le questioni climatiche anche nell’ambito della già citata “artrite verde” del diritto ambientale⁶⁴, in conclusione va rilevato che le risposte e gli orientamenti giuridici in riferimento ai cambiamenti climatici, siano essi avanguardistici, flessibili o rigidi, si basano ampiamente su strutture stratificate appartenenti al diritto ambientale, ma questo stato dell’arte non nega, anzi incoraggia la domanda sull’esistenza di uno spazio epistemologico autonomo e idoneo nel quale collocare un (ipotetico) diritto del cambiamento climatico.

⁶³ Da una nuova prospettiva che si interroga sulla contemporaneità, indipendentemente dalla riconduzione all’individualismo e al comunitarismo che hanno influenzato interi sistemi giuridici (come nel caso degli stati liberali e di quelli socialisti), possiamo allo stesso modo impostare un parallelismo in cui una narrativa basata sui diritti spiega il nucleo originario dell’attuale diritto ambientale, mentre un approccio basato sui doveri esprimerebbe in sintesi le posizioni giuridiche relative alle questioni climatiche, sebbene la società civile *in primis*, e a seguire la politica e il diritto, abbiano fatto affidamento sui diritti delle generazioni future per evidenziare i doveri di quella attuale. L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017; R. David, C. Jauffret-Spinozi, *Les grands systèmes de droit contemporain*, Paris, 2002; K. Zweigert, H. Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford, 1998; W. Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Cambridge, 2006; P. Athanasiou, P. Baer, *Dead Heat: Global Justice and Global Warming*, New York, 2002; E.A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations*, Cheltenham, 2006. Per ulteriori profili teorici legati al cambiamento climatico e alle strutture teorico-giuridiche: M. Carducci, *Climate Change and Legal Theories*, in G. Pellegrino (ed.), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Cham, 2021.

⁶⁴ Circa il “flexible approach” si rinvia a R.K. Craig, ‘Stationarity is Dead’—Long Live Transformation: Five Principles for Climate Change Adaptation Law, in *Harv Environ Law Rev*, 34, 2010, 9.